

# Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Toscana, Sez. II 20 giugno 2022, n. 833 - Testori, pres.; Giani, est. - Italia Nostra Onlus ed a. (avv.ti Greco e Miranda) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

## Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico.

(Omissis)

### FATTO e DIRITTO

1 - Agiscono in giudizio Italia Nostra Onlus, Franco Grassi quale procuratore generale di Rosalba Rabai (proprietaria di un annesso agricolo sito ad appena 20 metri dal punto esatto in cui dovrebbe essere collocato l'aerogeneratore qui contestato), Fabiana Ferrari (proprietaria di un immobile abitativo collocato a circa 800 dall'impianto eolico), Ulrike Flohr e Otto Orlishausen Henning (comproprietari di un immobile abitativo collocato a circa 250 metri dall'impianto eolico). I ricorrenti impugnano il decreto della Regione Toscana n. 4376 del 18 marzo 2021 avente ad oggetto "autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/20015, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, ubicato in loc. Podere di Moggino, nel Comune di Roccalbegna (GR)", in uno con gli ulteriori atti, come meglio in epigrafe indicati. In punto di fatto essi evidenziano che la Ewt Italia Development srl, alla quale è subentrata la Ewind 28 srl, ha avanzato istanza alla Regione Toscana di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico e che la stessa, in esito allo svolgimento di conferenza di servizi nella quale hanno espresso pareri negativi tanto la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana quanto la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, è stata assentita dalla Regione Toscana.

2 - Nei confronti degli atti gravati i ricorrenti muovono le seguenti censure:

- con il primo motivo censurano la mancata sottoposizione del progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; essi ammettono che il progetto medesimo non rientra nella previsione di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 punto 2 lettera d), poiché nella specie siamo in presenza di impianto di potenza inferiore a 1 MW; ritengono comunque che la procedura di *screening* debba essere attivata ove ricorrano i criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, cioè in caso di localizzazione dei progetti in "zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica" ovvero in presenza di particolare intensità dell'impatto del progetto stesso;

- con il secondo motivo censurano che non è stata adeguatamente valutata la compatibilità paesaggistica del progetto di impianto eolico sulla base di quanto stabilito dall'allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), oltre che, in Toscana, dall'allegato 1 alla scheda A.3 del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e dall'allegato 4b al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT); infatti nessuno degli approfondimenti richiesti dal punto 3.1 dell'allegato 4 al DM 10 settembre 2010 (soprattutto attraverso lo strumento del *rendering* fotografico) è rintracciabile nella documentazione depositata dalla proponente, nonostante l'impianto si collochi in area di pregio straordinario dal punto di vista paesaggistico;

- con il terzo motivo contestano che non si sia tenuto conto che l'Unione dei Comuni ha espresso un netto giudizio di incompatibilità dell'impianto con le disposizioni di cui alle NTA del PS e del RU; l'area interessata è confinante con una zona definita dal regolamento urbanistico "visuale panoramica", è confinante con una "viabilità storica"; per gli impianti non destinati all'autoconsumo il RU dispone che debba essere verificata la compatibilità paesaggistica dell'impianto; esso doveva essere realizzato nell'ambito "Montebello" individuato nel PS come preferenziale per la realizzazione di impianti eolici;

- con il quarto motivo contestano la valutazione acustica così come presentata dal proponente e istruita da ARPAT; è stato del tutto ignorato, come recettore, l'immobile collocato ad appena 20 metri dall'aerogeneratore, di proprietà di Rosalba Rabai e consistente in un annesso agricolo al servizio dell'uliveto; contestano inoltre la metodologia utilizzata per verificare il rispetto dei limiti anche per altri due recettori, poiché non si è tenuto conto dell'incertezza dei limiti previsionali, né è possibile rinviare alla fase esecutiva la mitigazione dei rumori ed è stata errata la modalità di calcolo del rumore residuo;

- con il quinto motivo evidenziano che nella relazione del proponente è mancata la valutazione della componente naturalistica, soprattutto con riferimento all'impatto sulla componente fauna, in area ad elevato valore avifaunistico, interessata alla reintroduzione del Nibbio reale; si è in presenza di area "a criticità molto elevata" per il rischio di impatti negativi causati dalla realizzazione e dall'esercizio di impianti eolici sui rapaci nidificanti.

3 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, Ewind 28 s.r.l., Regione Toscana, ARPAT. La Regione Toscana e la controinteressata Ewind hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti persone fisiche, stante la



manca di pregiudizio dagli atti gravati. La Regione Toscana ha altresì eccepito la inammissibilità del gravame per insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della p.a. nonché la inammissibilità per genericità dei motivi di gravame. ARPAT ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

4 – Nell’atto di motivi aggiunti depositato in data 28 dicembre 2021 parte ricorrente evidenzia, in fatto, quanto segue:

- il Ministero della Cultura con nota n. 9527 del 30 marzo 2021 ha proposto opposizione avverso il decreto della Regione Toscana n. 4376/2021 di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - DICA, ai sensi dell’art. 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

- la Regione Toscana, con nota prot. 0164880 del 13.4.2021, facendo seguito a quanto avvenuto nella riunione istruttoria tenutasi di fronte al DICA il 12 aprile 2021, nella quale “*si è stabilito di verificare la possibilità di individuare una localizzazione alternativa, condivisa con l’Ente territoriale, all’impianto in oggetto*”, ha invitato la Società proponente “*a contattare quanto prima l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per la verifica predetta*”;

- con nota prot. 0030211 P-4.2.8 del 29.10.2021 il DICA ha dichiarato improcedibile l’opposizione del Ministero della Cultura per effetto di quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del decreto-legge 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, di modifica dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

- con nota 29.10.2021 la Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana ha trasmesso alle amministrazioni interessate la nota prot. DICA 0030211 P-4.2.8 del 29.10.2021 precisando che, per effetto di detta nota, “*il decreto di autorizzazione unica energetica n. 4376 del 18.3.2021 ha definitivamente assunto efficacia a partire dal 29 ottobre 2021*”.

5 – Con i motivi aggiunti parte ricorrente impugna il provvedimento del DICA, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- nel momento in cui il Ministero della Cultura ha proposto l’opposizione il procedimento amministrativo si era concluso, per quanto l’efficacia del provvedimento autorizzativo, già venuto ad esistenza e perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, fosse sospesa proprio per la eventuale proposizione dell’opposizione; essendo l’atto già perfezionato esso è impermeabile rispetto ad ogni e qualsiasi modifica normativa sopravvenuta, così che la sopravvenienza normativa non doveva essere applicata;

- in subordine si rileva la illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, del decreto-legge 31.5.2021, n. 77 per insanabile violazione dell’art. 9 della Costituzione, avendo tale disposizione degradato da vincolante a non vincolante il parere obbligatorio del Ministero della Cultura ed eliminato inoltre il potere del medesimo Ministero di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’art. 14-*quinquies* l. 241/1990.

6 – Con ricorso incidentale del 20 gennaio 2022 la Ewind 28 s.r.l. impugna la nota della Regione Toscana del 29 ottobre 2021, sopra richiamata, nella parte cui stabilisce che l’autorizzazione unica è efficace a partire dal 29 ottobre 2021. La ricorrente incidentale evidenzia che tanto la declaratoria di improcedibilità del DICA quanto la nota regionale conseguente sono già state impugnate dalla ricorrente principale con motivi aggiunti ed eccepisce che ciò è avvenuto in difetto di legittimazione attiva, non essendo i ricorrenti parte del procedimento oppositivo. Essa quindi pone l’accento sul fatto che la nota regionale ha stabilito che il *dies a quo* per l’efficacia del decreto di autorizzazione sia da individuare nella data del 29 ottobre 2021, ossia la data di registrazione al protocollo della comunicazione di improcedibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel timore che tale circostanza possa essere ritenuta idonea a radicare nelle ricorrenti l’interesse a contestare gli atti gravati con motivi aggiunti contesta la suddetta nota sulla base di un unico motivo : la nota della Presidenza del Consiglio ha avuto nella vicenda in atti un valore meramente ricognitivo di una previsione normativa già esistente e pienamente efficace, in vigore dal 31 maggio 2021; la diretta conseguenza di quanto sopra è che l’autorizzazione unica è efficace a partire dalla data di entrata in vigore dell’art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 77 cit. e ciò in ragione del basilare principio del *tempus regit actum*, che stabilisce che la legittimità degli atti del procedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è adottato.

7 – Con motivi aggiunti al ricorso incidentale Ewind 28 s.r.l. impugna la nota regionale del 21 gennaio 2022 che “*conferma la data di efficacia del decreto dirigenziale n. 4376 del 18/03/2021, già comunicata con la nota citata e indicata nel giorno 29/10/2021*”, riproponendo la censura già articolata nel ricorso incidentale.

8 – Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

9 – Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di rito avanzate in giudizio. Il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche ricorrenti, avanzata con richiamo anche alla giurisprudenza della Sezione; nella specie, infatti, tale eccezione non può in alcun modo influire sulla decisione del ricorso, giacché lo stesso è proposto anche da Italia Nostra Onlus, che è sicuramente legittimata all’azione ai sensi dell’art. 13 della legge 349/1986. La Regione Toscana ha altresì eccepito la inammissibilità del gravame per insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della p.a. nonché la inammissibilità per genericità dei motivi di gravame. Si tratta di eccezioni palesemente infondate; le valutazioni tecnico-discrezionali sono invero sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, seppur con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza e senza che il giudice possa effettuare un intervento sostitutivo rispetto alla determinazione assunta dall’amministrazione, potendone in particolare vagliare la attendibilità alla luce del parametro tecnico utilizzato; né risulta che i ricorrenti abbiano articolato censure generiche,

avendo in senso contrario formulato doglianze puntuali e ammissibili.

10 - Con il primo motivo parte ricorrente, pur rilevando che non si rientrava nella specie in un caso di obbligatoria attivazione della procedura di *screening*, ritiene che si sarebbe dovuto procedere a tale verifica tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché, in particolare, si rientra nelle "zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica" nonché in ipotesi di "intensità dell'impatto", di cui al suddetto allegato. La censura è infondata.

Con riferimento alla straordinaria rilevanza paesaggistica dell'area, il Collegio osserva che nella specie non vengono in considerazione aree assoggettate a vincolo paesaggistico o ambientale né aree SIC, SIR o Progetto natura 2000 e la zona interessata dal posizionamento dell'impianto è solo vicina ad area IBA (*Important Bird and Biodiversity*). Ne consegue che, ad avviso del Collegio, non appare possibile costruire sulla meritevolezza paesaggistica la necessaria sottoposizione del progetto a *screening*, in assenza di specifici vincoli e al di fuori delle ipotesi in cui la suddetta procedura è prevista *ex lege*. Né convince il riferimento, al medesimo fine, di altro criterio dell'allegato V (cioè quello relativo alla particolare "intensità dell'impatto"), riferito alla proprietà Rabai, trattandosi di annesso agricolo del quale non è predicabile la natura di ricettore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lettera b) della legge 447/95 e della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 857/2013, come anche di seguito esplicitato nella presente motivazione.

11 - Con il secondo motivo parte ricorrente evidenzia che il progetto dovrebbe essere realizzato in una "area di pregio straordinario dal punto di vista paesaggistico", cosa di cui non si è tenuto conto, non procedendo conseguentemente ad effettuare i doverosi approfondimenti imposti dall'art. 3.1 dell'allegato 4 al DM 10 settembre 2010 (portante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), come ad esempio la predisposizione di un *rendering* fotografico. La "straordinarietà" paesaggistica è dimostrata con richiamo ai rilievi contenuti nel parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla Conferenza di servizi. L'amministrazione regionale ha invero ritenuto superabile la questione di protezione paesaggistica nell'ottica del *favor*, legislativamente sempre più pressante, verso la diffusione delle energie alternative come l'eolico, aventi anch'esse un significato, seppure su scala più vasta, di protezione dell'ambiente e quindi anche del paesaggio. Ma senza voler in alcun modo sminuire l'importanza paesaggistica dell'area *de qua*, testimoniata dai rilievi della Soprintendenza, il Collegio osserva altresì che nella specie si è in presenza di area non sottoposta a vincolo paesaggistico, istituto che rappresenta nel nostro ordinamento il modulo di protezione di bellezze naturali di speciale meritevolezza. Ed infatti anche i rilievi della Soprintendenza sottolineano soprattutto "la prossimità" con una viabilità storica e con ambiti tutelati (nei quali soprattutto sta il massimo pregio paesaggistico), "la vicinanza" a zona SIC, la presenza di beni culturali "nelle aree contermini", l'alterazione percettiva e quindi la lesione dei valori paesaggistici espressi "dalle aree contermini". Tutto ciò porta a ritenere non abnorme e irrazionale il bilanciamento operato dall'amministrazione regionale a favore della realizzazione di un impianto di energia alternativa. Anche il riferimento alle aree ANI non appare del tutto convincente e determinante, tenuto conto della valenza non rigida della qualificazione e dell'ampia discrezionalità del parametro di riferimento invocato dai ricorrenti (le "aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi").

Non convince neppure l'assunto che l'amministrazione procedente non abbia adeguatamente motivato, in punto di determinazione della posizione prevalente, le ragioni che abbiano portato a concludere positivamente la conferenza dei servizi decisoria. In realtà nel richiamato verbale della conferenza dei servizi del 16 febbraio 2021 è rinvenibile una motivazione della decisione assunta, attraverso il richiamo di un caso analogo, nel quale la Presidenza del Consiglio, chiamata a bilanciare i contrapposti interessi della tutela ambientale e dell'incremento delle fonti di energia rinnovabile, ha ritenuto prevalente quest'ultimo interesse. Parte ricorrente contesta il suddetto riferimento, ritenendolo inconferente ed evidenziando altresì l'inaccettabilità di una pretesa prevalenza automatica dell'interesse legato alle fonti rinnovabili rispetto a quello paesaggistico. Osserva in senso contrario il Collegio che il riferimento appare piuttosto specifico e circostanziato, evocando un impianto della medesima potenza e anch'esso destinato ad essere installato in area contermini a quella tutelata paesaggisticamente; in tal modo si ricavano i profili motivazionali della prevalenza dell'esigenza di perseguire l'incremento delle fonti rinnovabili, che sono dati dalla non massima potenza dell'impianto e dalla sua collocazione in area contigua a quella tutelata paesaggisticamente.

12 - Con il terzo motivo parte ricorrente evidenzia che la scelta dell'area di realizzazione dell'impianto contestato non è rispettosa delle previsioni della pianificazione locale, che indicava altra area come idonea a tal uopo.

La censura è infondata.

Come la stessa parte ricorrente ammette, l'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", il che esclude che possano essere di ostacolo alla approvazione del progetto in questione la contrarietà alle previsioni della disciplina urbanistica, modificate dall'approvazione del progetto stesso. Parte ricorrente afferma che la suddetta variante non opererebbe in via automatica, rispetto all'approvazione del progetto e richiama a sostegno della sua tesi la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1298 del 2017. Ma tale sentenza si occupa esplicitamente dell'ipotesi in cui l'impianto venga realizzato senza intermediazione di un procedimento autorizzatorio, ma sulla base di una semplice DIA presentata dal privato; è in tal contesto che afferma che la deroga alla zonizzazione non consente di realizzare gli impianti "a discrezione del privato" e che la norma citata non consente una deroga automatica, cioè utilizzabile direttamente dal privato denunciante senza un

procedimento valutativo; ben diversa è l'ipotesi, come quella in esame, in cui ci sia stata non una DIA ma lo svolgimento di un procedimento di autorizzazione unica regionale, nel quale il momento valutativo pubblico è senz'altro presente, sicché la valenza di variante urbanistica non può dirsi verificata in via automatica e direttamente dal privato.

13 - Con il quarto motivo i ricorrenti contestano il provvedimento gravato laddove, con richiamo alle valutazioni di ARPAT, ha affrontato la questione del rispetto ad opera dell'impianto progettato della normativa acustica.

La censura è infondata.

In primo luogo parte ricorrente contesta la valutazione acustica alla base della rilasciata autorizzazione perché sarebbe mancata la valutazione nei confronti del ricettore rappresentato dall'annesso di proprietà Rabai, posto a soli venti metri dall'impianto. Il rilievo è privo di pregio. L'immobile *de quo* rientra nella categoria "magazzini e locali di deposito", non costituendo quindi un ricettore, cioè "qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa", secondo la definizione della delibera della Giunta regionale toscana n. 857 del 2013, punto A.3.2. n. 4, alla quale rinvia l'art. 12, comma 2, della legge regionale Toscana n. 89 del 1998, mancando la destinazione abitativa. Non è ammissibile la generica contestazione della metodologia utilizzata da ARPAT per effettuare i calcoli sul profilo sonoro, né può pretendersi una rinnovazione in sede giudiziaria degli accertamenti compiuti dall'amministrazione, in assenza di significativi vizi o lacune dell'accertamento svolto. Non convincono neppure i rilievi specifici all'accertamento tecnico compiuto. Non corrisponde al vero, in particolare, che ARPAT non abbia tenuto conto delle incertezze dei modelli previsionali, menzionate invece nelle relazioni dell'Agenzia e dalle quali essa fa discendere la necessità di ulteriori accertamenti post opera, in sede di collaudo dell'impianto, solo in esito ai quali l'Agenzia potrà compiere una valutazione definitiva.

14 - Con il quinto motivo i ricorrenti evidenziano il mancato necessario approfondimento in relazione all'elevato valore naturalistico dell'area, dato dalla sua rilevanza avifaunistica, interessata alla reintroduzione del Nibbio reale, con i conseguenti pericoli di impatti con l'impianto.

La censura è infondata.

L'interesse naturalistico è stato preso in esame nel corso del procedimento e lo stesso è stato valutato, non già idoneo ad escludere la realizzazione del progetto, bensì a imporre delle modalità di realizzazione e di esercizio dell'impianto idonee a temperare gli effetti negativi sugli uccelli presenti nell'area. Così nei verbali della conferenza dei servizi si legge sulla opportunità di procedere a particolari colorazioni delle pale, tale da aumentare la percezione del pericolo da parte dell'avifauna, l'apposizione di luci intermittenti, aventi la medesima funzione, viene altresì suggerita la riduzione della velocità o l'arresto delle pale con riferimento ai cicli biologici delle specie presenti. Si tratta di bilanciamento dei contrapposti interessi, che appare razionale e che non risulta suscettibile di sindacato giurisdizionale.

15 - Con i motivi aggiunti al ricorso principale i ricorrenti impugnano la nota prot. 0030211 P-4.2.8 del 29.10.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato improcedibile l'opposizione del Ministero della Cultura all'esito della conferenza dei servizi, proposta ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, per effetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del decreto-legge 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, di modifica dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione dei ricorrenti ad impugnare il suddetto atto.

L'impugnazione effettuata con i motivi aggiunti al ricorso principale è inammissibile.

L'art. 14-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente"; il successivo comma 3 stabilisce poi che "la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza". L'art. 30, comma 2, del decreto-legge 31.5.2021, n. 77 ha quindi previsto quanto segue: "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241". In applicazione della norma sopravvenuta, con il provvedimento gravato a mezzo dei motivi aggiunti, la Presidenza del Consiglio ha dichiarato improcedibile l'opposizione del Ministro della Cultura alla determinazione di conclusione della conferenza dei servizi di cui al presente giudizio. Non vi è dubbio che i ricorrenti avessero interesse a tale decisione, giacché dall'esame in Consiglio dei Ministri sull'opposizione stessa, essi avrebbero potuto trarre vantaggio, ove l'opposizione fosse stata accolta. Da ciò anche l'interesse alla impugnazione del provvedimento che ha dichiarato la improcedibilità dell'opposizione. Ma il Collegio dubita che i ricorrenti possano vantare la legittimazione attiva all'impugnazione stessa, giacché si tratta di procedimento cui essi sono estranei e che non li coinvolge in alcun modo. L'art. 14-*quinquies* cit. prevede infatti uno strumento



attraverso il quale è tutelato l'interesse dell'amministrazione statale alla tutela paesaggistica che, laddove soccombente in sede di bilanciamento all'interno della conferenza dei servizi, può essere tutelato in sede politico-amministrativa, con la sottoposizione al massimo consesso del Consiglio dei Ministri. In tale procedimento non sono contemplati i privati, che non possono proporre l'opposizione e non intervengono nel relativo procedimento. Ne consegue che i privati pur interessati non hanno legittimazione a ricorrere avverso l'esito dell'opposizione, in quanto non titolari di una posizione giuridica attiva, che costituisce il necessario presupposto della legittimazione all'azione. Non è quindi ammissibile l'impugnazione ad opera dei privati del provvedimento che ha dichiarato improcedibile l'opposizione del Ministro della Cultura alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

16 – Risulta del pari carente l'interesse e quindi risultano inammissibili le impugnazioni proposte dalla controinteressata con il ricorso incidentale e i correlati motivi aggiunti. Alla luce della inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso principale non appare infatti residuare alcun profilo di interesse alle impugnazioni, sul profilo del *dies a quo* dell'efficacia, degli atti consequenziali alla declaratoria di improcedibilità dell'opposizione del Ministro dell'Interno.

17 – Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere respinto il ricorso principale e dichiarati inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale. La complessità della vicenda esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

*(Omissis)*

